Iscritta all'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale di cui all'articolo 5 della Legge regionale 16/2004 (DECRETO N° 2489/COM)
Sede regionale: Borgo Aquileia 3/b - 33057 Palmanova (UD)
Tel. e fax 0432 935548 – e-mail: fcnuovo@libero.it Sito web: www.federconsumatori-fvg.it

FEDERCONSUMATORI FVG: I RESPONSABILI SETTORE PER SETTORE

Responsabile regionale	Edo Billa	fcnuovo@libero.it
Responsabile prov. Gorizia	Silvia Padovani	federgo@libero.it
Responsabile prov. Pordenone	Laura Viotto	federconsumatoripn@tele2.it
Responsabile prov. Trieste	Giuliano Coronica	federconsumatori.ts@virgilio.it
Responsabile prov. Udine	Wanni Ferrari	federcud@tin.it
Resp. organizzazione e amministr.	Marco Missio	marcomissio@libero.it
Coordinatrice consulta giuridica	Barbara Puschiasis	consultagiuridicafvg@libero.it
Resp. risparmio e assicurazioni	Marco Valent	studiolegalevalent@yahoo.it
Responsabile energia	Andrea Farra	fc-fvg.infoenergia@libero.it
Responsabile sanità	Wanni Ferrari	federsalute@libero.it
Responsabile telefonia	Giuliano Coronica	fc.fvg.infotelefonia@gmail.com
Responsabile rapp. internazionali	Tullio Turk	federconsumatori.ts@virgilio.it

Le nostre guide
disponibili presso gli sportelli Federconsumatori

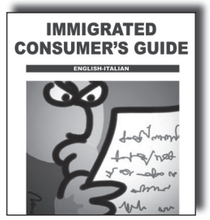

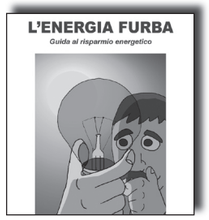

I nostri sportelli della sanità

	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato
UDINE c/o Policlinico Universitario Padiglione Petracco, stanza 7 (entrata v. Colugna) tel. 0432.559350		17.00-19.00				10.30-12.30
UDINE sede Federconsumatori Via Torino, 64 tel. e fax 0432.45673	16.00 -17.00					
CODROIPO c/o Ente di assistenza Daniele Moro tel. 0432.909321			17.00-19.00			
GEMONA c/o Ospedale Civile tel. 0432.989315					18.00-20.00	
PALMANOVA c/o Ospedale Civile piano terra sala associaz. tel 0432.921281			10.00-12.00			

Sportello alimentare

PALMANOVA Borgo Aquileia 3/B tel e fax 0432.935548	10.00-12.00					

TESSERAMENTO 2010

Per rinnovare l'iscrizione potete rivolgervi ai nostri sportelli o tramite c/c Postale n° 12489332 intestato a Federconsumatori F.V.G.

Rinnovo iscrizione per il 2010: € 15,00

Rinnovo iscrizione triennale 2010-11-12: € 40,00

L'iscrizione dà diritto a:

• Ricevere il nostro periodico regionale "CITTADINO CONSUMATORE" • Consulenza e assistenza di base gratuite per tutta la durata dell'iscrizione, in tutti i nostri sportelli della regione • Assistenza legale a costi ridotti e convenienti • Materiale informativo sulla tutela del consumatore e alla rivista nazionale mensile ROBIN (da ritirare presso i nostri sportelli) • Consulenza ON-LINE • Partecipare alla vita democratica dell'Associazione • Beneficiare dei servizi convenzionati dell'Associazione.

Se avete già provveduto all'iscrizione per l'anno 2010, non tenete conto del presente invito.

I nostri sportelli polifunzionali

	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato
TRIESTE Via Matteotti, 3 tel. e fax 040.773190	10.00-12.00	16.30-19.00			16.30-19.00	10.30-12.30
TRIESTE Melara, via L. Pasteur, 3/B tel. e fax 040.911211		16.00 -18.00				
UDINE Via Torino, 64 tel. e fax 0432.45673	15.00-17.00	16.00-18.00	10.00-12.00	16.00-18.00	16.00-18.00	10.00-12.00
CIVIDALE P. G. Cesare, 15 tel. 0432.550328					15.00-16.30 (II e IV del mese)	
CODROIPO c/o Municipio tel. 0432.824505			16.15-18.15			
GEMONA Via Campagnola, 15 tel. 0432.980891 fax 0432.790432		11.00-12.30				
PALMANOVA Borgo Aquileia 3/B tel. e fax 0432.935548		17.00 - 19.00		17.00 - 19.00		
PAVIA DI UDINE c/o Municipio tel. 0432.646111				16.00-18.00		
S. DANIELE D. FR. V.le Trento e Trieste, 32 tel. e fax 0432.954775				14.30-16.00		
S. GIORGIO DI NOGARO c/o Municipio tel. 0431.623615				10.00-12.00		
CERVIGNANO DEL FRIULI Via Caiù, 1/B tel e fax 0431.34322					10.00-12.00	
LATISANA Centro polifunz. v. Gaspari tel 0431.516617 fax 0431.516636				15.00-17.00		
TARCENTO Via Angeli, 2 tel 0432.783848					9.30 - 11.00	
TOLMEZZO Via Carducci, 18 tel. 0433.2839		14.30-16.00				
TRICESIMO c/o Municipio tel. 0432.855411	10.00-12.00					
PORDENONE Via San Valentino, 30 tel. e fax 0434.247175		16.00-18.00		16.00-18.00		
MANIAGO Via Umberto I, 33 tel. 0427.71290	15.30-17.30					
SACILE Via Carli, 6 tel. 0434.781333				9.30-11.30		
SAN VITO AL TAGL. c/o Municipio tel. 0434 842914, fax 0434 522880					9.00-11.00	
GORIZIA Via Baiamonti, 22 tel. e fax 0481.534801	16.00-18.00			9.30 - 11.30		
MONFALCONE Via Valentinis, 84 tel e fax 0481.790434	16.00-18.00			9.30-11.30		
GRADISCA D'ISONZO P.za Unità, 14 tel e fax 0481.961328		10.00-12.00			16.00-18.00	

NOVITÁ: LA SEDE DI UDINE APRE TUTTI I GIORNI DAL LUNEDÍ AL SABATO!

Dal 1 febbraio la nostra sede di Udine, Via Torino 64, apre tutti i giorni della settimana, dal lunedì al sabato con i seguenti orari:

Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato
15.00 - 17.00	16.00 - 18.00	10.00 - 12.00	16.00 - 18.00	16.00 - 18.00	10.00 - 12.00

cittadino consumatore
Periodico della Federconsumatori Friuli Venezia Giulia
Direttore responsabile: Patrizia Artico
www.cittadinoconsumatore.it
n. 26 gennaio-febbraio 2010
Iscrizione reg. Trib. di Udine n° 31 del 27.7.2005 - Stampa: Chiandetti - Reana del Rojale
Poste Italiane s.p.a. Sped. in A.P. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 2, DCB UDINE

NUOVA SEDE DELLA FEDERCONSUMATORI A TRIESTE

VIA MATTEOTTI, 3 (angolo Via Manzoni) - 34138 TRIESTE

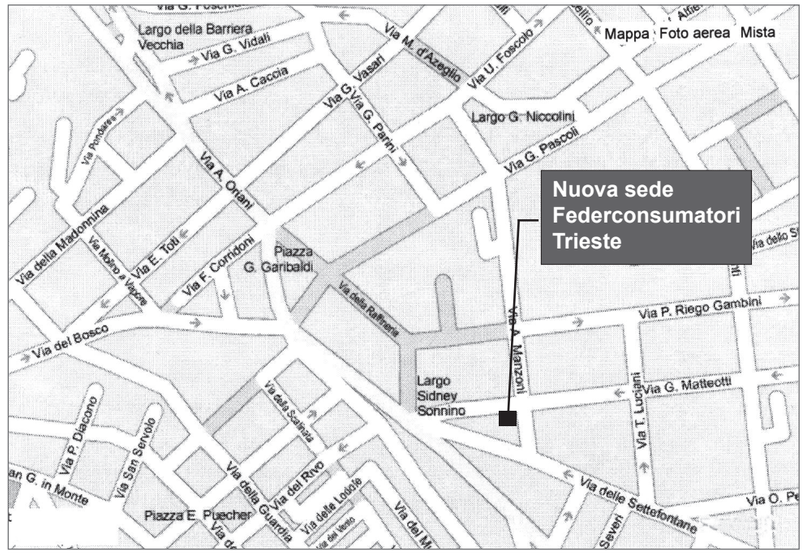

Giovedì 4 marzo alle ore 11.45 alla presenza del **vicepresidente nazionale di Federconsumatori Francesco Avallone** verrà inaugurata la nuova sede

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DA LUNEDÍ 8 FEBBRAIO:

Lunedì 10.00 - 12.00 Martedì 16.30 - 19.00

Venerdì 16.30 - 19.00 Sabato 10.30 - 12.30

Rinnova l'adesione alla FEDERCONSUMATORI per il 2010!

Canone Rai: chiarimenti utili

L'importo del canone Rai per l'anno in corso è salito a 109 euro e, per evitare di pagare una somma superiore per interessi di mora, doveva essere pagato entro lunedì 1° febbraio. La normativa di riferimento, seppur integrata negli anni, è ancora quella del regio decreto n. 246 del 1938, il quale specifica che l'obbligo del pagamento riguarda *«chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive, indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo»*.
Si tratta di un'imposta il cui pagamento non dipende dal numero di apparecchi utilizzati e dalla loro effettiva fruizione, pertanto nel caso di prolungata inutilizzazione degli stessi non si può richiedere la sospensione del pagamento. Non può nemmeno essere richiesta la riduzione dell'importo qualora vi fosse l'intenzione dell'utente di limitare la visione a specifici canali o programmi.
Si ricorda inoltre che non si deve più pagare l'abbonamento per la detenzione di apparecchi radiofonici o autoradio a uso privato (legge 449/1997), il canone "per uso ordinario" è unico e copre tutti gli apparecchi posseduti o detenuti, nella propria residenza o in abitazioni secondarie, dal titolare o da altri membri del nucleo familiare così come risulta dallo stato di famiglia.
Il canone "per uso speciale" interessa invece i detentori di apparecchi radiofonici o televisivi in esercizi pubblici, locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare. Per residenza s'intende quella anagrafica del titolare dell'abbonamento, se per esempio due coniugi risultano avere diverse residenze, ciascuno di essi sarà tenuto al pagamento del canone rai in relazione agli apparecchi televisivi posseduti. Ovviamente sono esonerati dal pagamento del canone tutti i familiari del titolare dell'abbonamento, a patto che ne condividano la residenza (familiari conviventi). Possono dunque avere la dimora abituale in altro alloggio purché questo si trovi all'interno dello stesso Comune.
Per disdire in maniera definitiva l'abbonamento occorre denunciare la perdita del possesso o della detenzione del televisore. Questo può essere fatto con la richiesta di suggellamento del proprio televisore da parte del contribuente, oppure con la denuncia di cessione a terzi. Il suggellamento non è altro che un impegno dell'utente a non utilizzare l'apparecchio televisivo; un tempo lo suggellavano chiudendolo in appositi sacchi di juta, ma oggi questo avviene di rado. La richiesta può essere fatta in qualsiasi periodo dell'anno e deve essere indirizzata all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Torino – SAT Sportello Abbonamenti Tv – casella postale 22 – 10121 Torino. Per la disdetta dovuta a cessione, furto, rottamazione, basterà spedire una raccomandata A/R sempre all'indirizzo di Torino su specificato, indicando la disdetta e il motivo, allegando eventuali documenti quali la ricevuta della rottamazione del televisore, oppure indicando le generalità del cessionario dell'apparecchio televisivo.
In caso di decesso del titolare dell'abbonamento, gli eredi possono chiederne il suggellamento con le modalità su descritte oppure possono disfarsi del televisore mediante cessione, rottamazione o vendita, inviando apposita disdetta. Infine, l'esenzione dal canone Rai per i cittadini ultra settantacinquenni con reddito mensile inferiore a 516,46 euro mensili e senza conviventi, al momento sembra essere rimasto lettera morta. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere agli sportelli di Federconsumatori.

Ivano Bernardis

Energia elettrica: ecco le tariffe biorarie

Dal 2007 ad oggi quasi metà degli italiani non ha usato l'opportunità di scegliere il fornitore di energia elettrica sul mercato libero preferendo rimanere con la vecchia compagnia del cosiddetto "mercato tutelato", nel quale le tariffe sono determinate dall'Autorità per l'Energia. Per questi utenti scatterà, a partire dal 1° luglio 2010, la "tariffa bioraria", una tariffa differenziata in ragione della fascia oraria di consumo: un prezzo più alto nella fascia di punta (8-19), uno più basso nella fascia agevolata (19-8) e nelle intere giornate di sabato, domenica e festive. Fino a tutto dicembre 2011 la differenza di prezzo per le due fasce sarà assai modesta; dal gennaio 2012 diventerà più consistente poiché rifletterà l'effettiva differenza di costi per fascia oraria nell'acquisto di energia elettrica all'ingrosso da parte del gestore. Per l'applicazione della tariffa bioraria a partire dal 1° luglio è necessario che siano installati contatori elettronici programmati per la lettura a fasce orarie e in remoto (la cosiddetta telegestione). La loro introduzione non sarà completata entro il prossimo 30 giugno: gli utenti che continueranno ad avere i vecchi contatori, quindi, manterranno l'attuale tariffa mono oraria.
L'aspetto positivo consiste nella responsabilizzazione degli utenti a un uso più efficiente dell'energia. Quello negativo consiste nel fatto che, almeno fino a tutto il 2011, i risparmi legati a una concentrazione dell'uso di energia nella fascia oraria agevolata saranno irrisori a fronte di rilevanti e non sempre agevoli mutamenti nelle abitudini di vita.

Conferenze a Pieris - San Canzian d'Isonzo

La Federconsumatori, assieme al Comune di San Canzian d'Isonzo, continua il ciclo di conferenze. I prossimi incontri si terranno presso la biblioteca di Pieris in via Verzegnassi n. 11 dalle ore 18.30 alle 19.30, con il seguente calendario:

17 febbraio	**SANITÁ E FARMACI**	relatore: Wanni Ferrari
17 marzo	**TELEFONIA**	relatore: Giuliano Coronica

IN EVIDENZA

Conti dormienti e polizze, istruzioni per l'uso

Da qualche settimana è iniziata un'attività "venatoria" molto particolare: la caccia ai vecchi libretti di risparmio bancari e postali, accesi qualche decennio fa e nascosti fra le vecchie carte di congiunti anziani o deceduti. Tutto è partito da una notizia diffusa dai "media" secondo cui il fortunato possessore di un libretto di risparmi, aperto diversi decenni fa con una modesta cifra, alla presentazione alla banca emittente si sarebbe visto calcolare un saldo di alcune centinaia di migliaia di euro, grazie a interessi maturati e rivalutazione del capitale. Questa notizia, peraltro tutta da verificare, ha erroneamente diffuso tra tanti l'illusione di potersi arricchire in un attimo.
Numerose sono state le persone che si sono presentate ai nostri sportelli per avere consigli sul possibile valore attuale di un vecchio titolo di credito e sulle modalità di incasso. Purtroppo abbiamo dovuto disilluderle in quanto le cose stanno così:

1. sino a fine 2005, i depositi bancari e postali liberi che erano rimasti inattivi, cioè senza operazioni, per oltre 10 anni, venivano annullati e i fondi versati allo Stato. Per i buoni fruttiferi postali vincolati (fino a 30 anni) la prescrizione dei 10 anni si calcolava dalla scadenza del titolo. Per gli Intermediari (banche e poste) esisteva già allora l'obbligo, all'approssimarsi di tale termine, di inviare un avviso scritto (con raccomandata) agli intestatari di depositi nominativi, mentre per quelli al portatore, non rintracciabili, erano sufficienti avvisi affissi agli sportelli;
2. con la legge finanziaria del 2006, del 23/12/2005 n. 266 (art. 1, comma 345), veniva istituito un "fondo di indennizzo delle vittime delle frodi finanziarie" nel quale le banche, le poste e le assicurazioni avrebbero dovuto versare, di anno in anno, tutte le giacenze dei "conti dormienti" e delle polizze non riscosse,
3. con il Dpr 27/6/2007 n. 116 è stato emanato il regolamento di attuazione della suddetta legge, ossia le norme tecniche che gli "intermediari" devono seguire.

In sintesi: chi possiede (anche come erede/beneficiario):
- un deposito bancario o un libretto postale sul quale non sono state fatte operazioni da più di 10 anni,
- buoni fruttiferi postali con vincolo scaduto da più di 10 anni e mai presentati per l'incasso,
- una polizza assicurativa "vita", divenuta rimborsabile per la scadenza della polizza o per il decesso del titolare, ma non riscossa entro il termine di prescrizione (leggi più avanti),
- assegni circolari emessi da oltre 3 anni,

non ha più diritto a nulla perché le somme non sono più a disposizione delle banche/poste/assicurazioni in quanto versate nel suddetto "fondo".
Precisiamo che per le polizze assicurative, l'art. 2952 del Codice Civile (in vigore dal 1942) fissava in 1 anno il termine di prescrizione, cioè la possibilità di riscuotere la somme assicurate o gli indennizzi dovuti. Questa norma, sino al 2006, era spesso oggetto di rinuncia da parte delle Poste/Compagnie Assicurative le quali, il più delle volte, facevano salvo il diritto dell'assicurato/beneficiario alla liquidazione del premio entro 10 anni dalla morte dell'assicurato o dalla cessazione della polizza. Queste agevolazioni non esistono più dalla finanziaria 2006 (vedi al suesposto punto 2), anche se con il Dpr 28/8/2008 n. 134, il governo modificava l'art. 2952 del Codice, ampliando formalmente i tempi di prescrizione da 1 a 2 anni. Tale specifico argomento è stato esaurientemente trattato nel precedente nostro notiziario n. 25 di novembre/dicembre 2009.
Sempre su questo tema, infine, ci risulta che nella finanziaria 2010 doveva essere inserito un provvedimento che doveva facilitare in qualche modo il rimborso delle polizze; in particolare riportando il termine di prescrizione al termine previsto dal contratto (sino a 10 anni) e spostando al 1° gennaio 2009 (ex 1° gennaio 2006) la decorrenza delle nuove norme. Non è stato fatto ma è in programma il suo inserimento nel decreto "mille proroghe" di prossima approvazione. Vedremo!

Lino Crisafulli

Puoi sostenere la tutela dei consumatori anche con la dichiarazione dei redditi

Destina il 5 per mille alla FEDERCONSUMATORI

Con la dichiarazione dei redditi puoi destinare il 5xmille per la tutela dei consumatori. Basta scrivere il codice fiscale **97060650583** della Federconsumatori nella casella: sostegno del volontariato, delle associazioni di promozione sociale, dell'apposito modulo del 730, del modello UNICO o del CUD e apporre una firma.

NON COSTA NIENTE !!!

Il numero di codice fiscale **97060650583** è riportato anche sulla tessera

Liti con banche e finanziarie: c'è l'arbitro

I sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie si sono arricchiti di una nuova figura: l'arbitro bancario finanziario (Abf). Il ricorso a questa nuova figura si differenzia da altre modalità di risoluzione stragiudiziale delle controversie: l'arbitrato nasce da un accordo delle parti, che può essere preesistente all'insorgere della controversia o successivo a questa e si conclude con un giudizio vincolante adottato da un terzo neutrale (arbitro). Anche la conciliazione trae origine da un accordo tra le parti; in questo caso, però, il terzo neutrale (conciliatore) non decide ma aiuta le parti stesse a elaborare la loro personale soluzione. L'Abf, invece, è stato istituito per legge e gli intermediari bancari (comprese Poste Italiane) e finanziari sono obbligati ad aderirvi.

Possono presentare ricorso all'arbitro, anche senza l'assistenza di un avvocato, tutti coloro che hanno attualmente o hanno avuto in passato un rapporto contrattuale con una banca o con un intermediario finanziario. Le questioni da sottoporre all'Arbitro, che non possono però riguardare operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2007, riguardano controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari ad esclusione di quelle già sottoposte all'autorità giudiziaria, ad arbitrato o a tentativo di conciliazione. Per presentare ricorso all'Abf occorre aver presentato reclamo alla banca o all'intermediario che è tenuto a rispondere entro 30 giorni; in caso di mancata risposta nei termini o di risposta ritenuta insoddisfacente dal cliente, lo stesso può presentare il ricorso anche mediante un'associazione di consumatori cui abbia conferito l'incarico.
Qualora la decisione dell'Abf, che viene comunicata entro 4 mesi dal ricorso, non sortisca gli effetti desiderati, si è liberi di ricorrere a ogni altro strumento di tutela previsto dall'ordinamento. Resta infatti possibile instaurare il procedimento giudiziario ovvero ricorrere alla conciliazione o all'arbitrato. La procedura di risoluzione della controversia si svolge esclusivamente in forma scritta, sulla base della documentazione fornita dalle parti. L'acquisizione di tale documentazione è curata dalla segreteria tecnica nel corso dell'istruttoria. Non è pertanto possibile rivolgersi di persona all'Abf per esporre fatti o esprimere valutazioni relative alla controversia.

Nuova tassa per chi si rivolge al giudice di pace

Una tegola per i cittadini in vigore dal 1º gennaio 2010 è contenuta nella finanziaria all'articolo 1, comma 212: abolizione della gratuità dei ricorsi al Giudice di pace (articolo 23 della legge 689/81), e applicazione di un "ticket" già previsto per altri procedimenti giudiziari. Oggi, ad esempio, per poter impugnare una multa di 36 o 48 euro se ne dovranno pagare 30 + 8 per spese forfetariamente stabilite. Tale contributo unificato viene stabilito in base al valore della controversia e vale sino a 1.100 euro, mentre da 1.100 a 5.200 sale a 70 (più gli 8 di spese). Pensando ai 38 euro, risulta chiaro che non conviene presentare ricorso per infrazioni sanzionate con importo basso.
Non risponde a queste caratteristiche, ovviamente, il ricorso al prefetto; va detto, però, che in caso di respingimento del ricorso devono essere pagate somme pari al doppio del minimo edittale. Già nel 1993 era stata prevista una "cauzione" in caso di ricorso al Giudice di pace e in quel caso il versamento richiesto era della metà del massimo edittale previsto per la sanzione. In quel caso era chiaro che tale cauzione sarebbe stata restituita in caso di esito positivo del ricorso. Ma nel 2004 la Corte costituzionale cancellò la "cauzione" ritenendo che violasse non solo il diritto alla difesa ma anche che fosse «irragionevole in rapporto alle caratteristiche del procedimento, improntato a gratuità e massima semplificazione per le parti». Per quanto riguarda la norma in vigore dal primo gennaio, trattandosi di una tassa, i contributi unificati versati non verrebbero restituiti in caso di accoglimento del ricorso.

Rita Bertossi

Mutui, ecco come sospenderli

Dal 1° febbraio le famiglie in difficoltà possono presentare alla propria banca la domanda per la sospensione delle rate di mutuo per 12 mesi. L'iniziativa intende favorire le famiglie che abbiano subito eventi quali la perdita di lavoro, l'ingresso in cassa integrazione, la morte di uno dei sottoscrittori del prestito. La sospensione dei pagamenti non sarà, però, immediata. Le banche, infatti, una volta ricevuta la documentazione, devono controllare l'esistenza dei requisiti per accedere all'agevolazione e, successivamente, hanno 45 giorni di tempo dall'accoglimento della domanda per l'applicazione effettiva della moratoria. La sospensione, quindi, potrebbe slittare alla prossima primavera.
Rimangono ancora da vedere, inoltre, le effettive modalità di applicazione da parte delle banche: in particolare ciascun istituto potrà decidere se la sospensione riguarderà la sola quota capitale o l'intero ammontare della rata. In entrambi i casi il piano di ammortamento originale subirà uno spostamento in avanti pari alla durata di sospensione e gli interessi continueranno a maturare nel periodo di moratoria. Nel caso in cui la banca offra la sospensione della sola quota capitale, il mutuatario sarà comunque tenuto al versamento degli interessi. Se, invece, l'istituto accorda la sospensione dell'intera rata (capitale ed interessi), la famiglia non dovrà versare nulla. Bisogna, però, considerare che gli interessi maturati nel periodo di moratoria dovranno essere pagati dalla prima rata successiva alla ripresa dei pagamenti con versamenti periodici. Potrebbe, perciò, accadere di dover affrontare rate maggiorate una volta terminata la sospensione. Per altre informazioni ci si può rivolgere agli sportelli di Federconsumatori FVG.